

STATUTO
POLISPORTIVA ATLETICO BORGO PANIGALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 - Denominazione, sede e colori sociali

1. È costituita, ai sensi del d.lgs. 36/2021 e degli artt. 36 e ss. del codice civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica, riconosciuta ai sensi e per gli affetti dell'art. 10 d.lgs. 36/2021, denominata "Polisportiva Atletico Borgo Panigale associazione sportiva dilettantistica", in breve "Polisportiva Atletico Borgo Panigale ASD", con sede legale in Bologna alla via Pontida 11.
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "ASD".
3. L'Associazione sportiva dilettantistica è tenuta a trasmettere telematicamente, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, la dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6 comma 3 d.lgs. 39/2021, riguardo l'aggiornamento dei consiglieri in carica, e qualsiasi altra modifica intervenuta nell'anno precedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e la partita IVA, i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; il contenuto dello Statuto o dell'atto costitutivo, la data dello Statuto vigente; l'oggetto sociale, le attività sportive, didattiche e formative; la composizione e la durata dell'organo amministrativo, le generalità del legale rappresentante e degli amministratori; i dati dei tesserati).
4. I colori sociali sono il rosso ed il bianco.

Articolo 2 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro.
2. L'Associazione è iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportivo Dilettantistiche, ed ha per finalità, in via stabile e principale ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2021, l'esercizio, l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle discipline sportive dilettantistiche degli enti cui la stessa risulta affiliata, mediante la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, sia a livello agonistico che non agonistico anche tramite centri estivi ed invernali.
3. Nei limiti di cui all'art. 9 d.lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, svolgere, attività secondaria e strumentale connessa al fine istituzionale, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive,
 - b) attività ricreativa, ivi compresa, la gestione di un posto di ristoro, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di articoli sportivi, la gestione di centri benessere o fisioterapici.
 - c) l'istituzione di centri estivi o invernali con finalità anche ricreative, culturali, turistiche e di tempo libero, l'organizzazione di escursioni ed itinerari per promuovere la cultura sportiva e culturale;
 - d) l'attività promo-pubblicitaria, il diritto all'immagine, la sponsorizzazione e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
 - e) la partecipazione a qualsiasi attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali, la collaborazione o l'adesione ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Si applica l'esclusione dal computo delle attività diverse di cui all'art. 9 comma 2 bis d.lgs. 36/2021.

4. L'Associazione è altresì caratterizzata da un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del C.I.P. nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali L'Associazione vorrà affiliarsi, ivi comprese le disposizioni emanate dagli Enti affilianti a presidio della lotta e prevenzione alla violenza di genere e qualsiasi forma di discriminazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 39/2021, in tema di protezione e sicurezza dei minori.

6. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4 – Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito

sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, ivi compresa la loro cessione.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere la domanda su apposito modulo. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda al Consiglio Direttivo ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del medesimo organo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda, l'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato, comunicato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o qualsiasi modo idoneo a garantirne la conoscenza.

Contro la decisione di diniego è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto diniego.

3. La delibera di ammissione del nuovo socio va annotata senza indugio nel Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere firmata, anche disgiuntamente, dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di domanda presentata da persona giuridica o Associazione questa deve contenere, in allegato, la delibera dell'organo dell'ente che ha deliberato l'adesione.

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.

Art. 5 Struttura societaria

1. L'Associazione potrà essere suddivisa in Sezioni sportive, istituite e revocate dal Consiglio Direttivo della Polisportiva con apposita delibera presa a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Ogni Sezione è dotata di un Comitato di Sezione che elegge al suo interno il Presidente di Sezione, che dovrà trimestralmente riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa circa l'andamento finanziario trimestrale, i problemi ed i programmi delle Sezioni stesse.

2. Ogni Sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo della Polisportiva.

Art. 6 Ammissione a tempo indeterminato

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità di esercitare il diritto di recesso in ogni momento.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Gli enti collettivi associati avranno l'obbligo di invitare alle proprie assemblee di discussione e approvazione dei bilanci, il Presidente della Polisportiva il quale avrà facoltà di prendervi parte personalmente o di delegare il Vice-presidente o altro componente del Consiglio Direttivo.

2. Tutti i soci sono titolari dei medesimi diritti, in particolare:

- a. partecipano alle attività ed alle riunioni e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b. hanno diritto di frequentare le iniziative indette dagli organi associativi e la sede sociale secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento;

- c. sono titolari del diritto di voto, con particolare riguardo all'approvazione delle modifiche dello Statuto ed alla nomina degli organi assembleari;
 - d. I soci godono, al momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo.
 - e. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni per il tramite dei propri genitori, anche disgiuntamente o comunque del titolare della responsabilità genitoriale.
3. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. Nel caso di associati persone giuridiche i diritti connessi all'appartenenza alla Polisportiva saranno esercitati dal legale rappresentante.
5. Tutti i soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
6. Tutti i soci hanno il dovere di tutelare nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Polisportiva e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali la Polisportiva aderisce.

Art. 8. Decadenza soci

1. I soci cessano di appartenere alla Polisportiva nei seguenti casi:
- a) Dimissione volontaria, qualora il socio manifesti espressamente la volontà di recedere.
 - b) Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa.
 - c) Esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni

ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) Scioglimento della Polisportiva ai sensi del presente Statuto.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, il socio notifica per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata con ricevuta di ritorno, in ogni momento al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia immediata dalla ricezione della comunicazione.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) e c) la perdita dello status di socio viene deliberata con efficacia immediata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene ratificata dall'Assemblea. Nel corso di tale Assemblea viene convocato il socio interessato e si procede alla disamina degli addebiti nel contraddittorio. L'efficacia del provvedimento rimane sospesa fino alla decisione di ratifica dell'Assemblea dei soci. In caso di mancata ratifica il socio mantiene la propria qualifica.

L'Associato escluso per radiazione non può essere più ammesso.

4. Chi perde lo status di socio per morosità ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, può essere riammesso ma la riammissione sarà subordinata all'integrale versamento delle quote arretrate.

5. In ogni caso il socio che recede è tenuto a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

6. In nessun caso il socio receduto o escluso ha il diritto al rimborso delle quote già versate, né dei contributi versati a qualsiasi titolo.

Art. 9 Organi

1. Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea Generale dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. la Consulta;

e. Il Comitato Sezionale.

Art. 10 Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

2. Le Assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti.

3. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, candidati alle medesime cariche.

4. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 11 Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli soci in regola con il versamento

della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Gli enti collettivi associati partecipano per tramite del legale rappresentante pro tempore o persona fisica da quest'ultimo delegata.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo e i Comitati Sezionali istituiti al tempo delle elezioni;
- sostituire i componenti degli organi sociali elettivi in caso di decadenza degli stessi;
- deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali, nonché promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su eventuali impugnazioni avverso il provvedimento di diniego di ammissione del socio.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Polisportiva e contestuale pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della polisportiva, oppure mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, ovvero strumenti di messaggia digitale (es: whatsapp, telegram o altro). Tali strumenti sono alternativi tra loro.

2. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Art. 14 Validità Assembleare

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, con qualsiasi numero di presenti. L'Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, la copia del verbale andrà altresì inviata agli organismi affilianti, ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.Lgs. 39/2021,

Art. 15 Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le medesime formalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. eventuali modifiche allo Statuto sociale;
 - b. la liquidazione della Società, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione, o altro trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda;
 - c. lo scioglimento della Polisportiva e le modalità di liquidazione.

3. Per le delibere di cui al precedente comma 2 del presente articolo, si applica l'art. 14 comma 2 dello Statuto.

4. L'Assemblea straordinaria potrà anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Analogamente la convocazione dell'Assemblea straordinaria è atto dovuto nel caso di esclusione di un associato ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

5. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/ 4 degli associati.

Art. 16 Audio/video Assemblee

1. Sono ammesse le riunioni da remoto dell'Assemblea, tramite piattaforme digitali di collegamento internet online, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. È in ogni caso necessario che:

- siano presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità per il collegamento alla piattaforma digitale audio-video.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 17 Cariche sociali

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria e questi provvedono poi alla nomina al loro interno del Presidente della Polisportiva. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano altre cariche sociali in altre società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, cui è affiliata la Polisportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. I Presidenti dei Comitati di Sezione istituiti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo nella qualità di uditori, con poteri consultivi e senza diritto di voto ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

Art. 18 Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Egli rappresenta la Polisportiva in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui la Polisportiva verrà affiliata.

2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri, del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

3. Presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto

4. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

5. Il Presidente della Polisportiva ha diritto di partecipare alle, Assemblee di discussione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo degli enti collettivi associati alla Polisportiva e in caso di suo impedimento a prendervi parte può delegare il Vice presidente o altro delegato in seno al Consiglio Direttivo.

6. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, questi decade anche dalla sua carica di consigliere in seno al Consiglio Direttivo e spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti nel numero stabilito dall'Assemblea ordinaria.

Nomina nel proprio ambito il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o tramite messaggi digitali (es: whatsapp, telegram o altro) almeno 5 giorni precedenti la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione secondo le modalità ritenute più idonee con preavviso di almeno 24 ore.

3. Sono altresì ammesse le riunioni mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente o Consigliere più anziano.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, previa richiesta, presso la sede sociale. A tal fine il Consiglio Direttivo tiene a sua cura un libro delle proprie adunanze, dei verbali e delle deliberazioni, nonché il libro degli associati.

7. Tutte le cariche possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8 comma 2 d.lgs. 36/2021, fermo restando le presunzioni di distribuzione indiretta di utili di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs. 112/2017.

Art. 20 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
 - b) stabilire l'ammontare delle quote sociali;
 - c) curare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 comma 1 ter d.lgs. 36/2021 per la permanenza dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
 - d) nominare il Presidente dell'Associazione tra i propri componenti se non è nominato dall'Assemblea dei soci;
 - e) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
 - f) predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) unitamente al rendiconto finanziario consuntivo, sottoporre all'Assemblea il piano preventivo relativo all'andamento economico-finanziario dell'esercizio successivo, contenente l'indicazione dei contributi da destinarsi al supporto dell'attività delle eventuali singole Sezioni o settori di attività.
 - h) proporre all'Assemblea l'istituzione di Sezioni;
 - i) convocare l'Assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio finanziario e dei rendiconti preventivo e finanziario di Sezione previsti dall'art. 25 del presente Statuto;
 - l) convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - m) redigere i regolamenti interni;

- n) ratificare, come requisito di efficacia, i regolamenti predisposti dei Comitati di Sezioni sportive istituiti;
- o) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- p) stipulare atti e/o contratti inerenti l'attività sociale;
- q) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- r) eventualmente assegnare particolari specifici incarichi a singoli soci anche se non Consiglieri.
- s) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori, dei professionisti cui l'Associazione intenda eventualmente avvalersi, nonché di eventuali volontari, curando l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 36/2021;
- t) nominare il responsabile della protezione dei minori ai sensi dell'art. 33 comma 6 d.lgs. 36/2021;
- u) approvare i modelli organizzativi di cui al comma 2 art. 16 d.lgs. 36/2021
- v) compiere tutte le attività ordinarie e straordinarie che non sono di competenza di altro organo associativo.

Art. 21 Dimissioni e Decadenza

1. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con lo scorrimento della lista dei candidati non eletti alle ultime votazioni avvenute, a condizione che il candidato abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti fino alla prima

Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 22 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, prolungata inerzia, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 23 Segretario-Tesoriere

1. Il segretario compie gli atti necessari affinché il Presidente dia esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, se richiesto, dell'Assemblea dei soci, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione della Polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

2. Il segretario riceve trimestralmente la situazione finanziaria da ciascuna Sezione istituita e può compiere ispezioni ed estrarre copia dei documenti di Sezione o chiedere informazioni al Presidente di Sezione sull'andamento dell'attività. Riferisce dei report trimestrali e della propria attività al Consiglio Direttivo.

Art. 24 La Consulta

1. La Consulta è l'organo consultivo che riunisce tutti i Presidenti delle Sezioni sportive della Polisportiva, o altro soggetto appositamente delegato o nominato con delibera del Comitato di Sezione.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente che ha l'onere di convocarla un minimo di due volte nel corso dell'anno e ogni volta in cui a richiederlo fossero per iscritto almeno i 2/3 dei componenti. Se richiesto nei modi appena indicati, il Presidente è tenuto a convocare la Consulta anche per adunanze congiunte con il Consiglio Direttivo della polisportiva al fine di consentire un confronto e una collaborazione nella gestione tra i due organi Sociali.

3. La Consulta ha il compito di presentare, esporre e discutere proposte, suggerimenti, e iniziative al fine di contribuire e migliorare l'andamento della polisportiva e si offre quale organo di supporto nella programmazione e nella gestione delle attività sociali.

Art. 25 Comitato di Sezione Sportiva

1. Ciascuna Sezione è gestita dal Comitato di Sezione, composto da 1 fino a 3 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per quattro anni o fino alla decadenza del Consiglio Direttivo.

2. Il Comitato di Sezione, se non eletto dall'Assemblea dei Soci, elegge tra i propri componenti il Presidente con funzione di coordinatore e legale rappresentante della Sezione e dell'Associazione limitatamente alle attività e operazioni previste nel rendiconto preventivo annualmente approvato dall'Assemblea dei Soci.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente della Sezione ogni qualvolta lo ritenga necessario, almeno due volte l'anno entro 30 e 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'Associazione, oppure su richiesta motivata della maggioranza assoluta dei componenti. Il Comitato, nelle medesime modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto è regolato da apposito regolamento interno.

4. Il Comitato predispose e approva i rendiconti preventivo e consuntivo entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'Associazione e li sottopone entro 2 giorni al Consiglio Direttivo per ottenere un parere consultivo entro 15 giorni. Ottenuto il parere consultivo, il Comitato di Sezione si riunisce entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al fine di approvare la bozza finale dei rendiconti di Sezione preventivi e consuntivi da comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo affinché quest'ultimo li sottoponga ad approvazione dell'Assemblea dei soci, contestualmente all'approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi dell'Associazione.

5. Il Comitato di Sezione dispone di poteri gestori e di amministrazione limitatamente alla disciplina sportiva praticata all'interno della Sezione di riferimento e solo per le attività e atti previsti nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci.

6. Il Presidente della Sezione opera quale coordinatore ed ha diritto di assistere, quale mero uditore e con poteri consultivi, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Polisportiva e all'Assemblea dei Soci.

7. Il Comitato di Sezione approva ogni trimestre l'andamento finanziario che comunica immediatamente al Presidente e Segretario-Tesoriere.

8. Il Comitato di Sezione sottopone ogni proposta ulteriore riguardo attività e atti non previsti nel rendiconto preventivo al Presidente del Consiglio Direttivo affinché si convochi il Consiglio Direttivo per ogni opportuna valutazione e deliberazione sulla proposta.

Art. 26 Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio sociale è indivisibile e costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, dai privati o da Enti a qualsiasi titolo;

2. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote associative e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate od alle quali essa partecipi;
- c) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar, spacci interni, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento. Si applica l'art. 3 comma 2 ultimo periodo d.l.gs 112/2017.

4. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve, capitale devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali., e non possono in nessun caso essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Art. 27 Rendiconto Economico Finanziario

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

3. Il rendiconto economico finanziario consuntivo delle singole Sezioni, unitamente al parere del Consiglio Direttivo è parte del bilancio generale dell'Associazione.

4. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

5. L'intero Consiglio Direttivo, e i Comitati di Sezione, decadono immediatamente in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

Art. 28 Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Luglio e terminano il 30 Giugno di ciascun anno.

Art. 29 Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità di liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione potrà essere richiesta da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto.

3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto e delibera con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

4. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

5. Il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra Associazione/Società che persegua analoghe finalità ovvero a fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) d.lgs. 36/2021.

Art. 30 Clausola Compromissoria

1. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con la Polisportiva e tra loro, per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Tutte le controversie fra la Polisportiva ed i soci e fra i soci stessi saranno devolute al Tribunale arbitrale per lo sport del Coni.

Art. 31 Norma di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva a cui la Polisportiva è affiliata, nonché le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.